

necessarie variazioni di bilancio e ad integrare il documento di bilancio con il citato prospetto. Ovviamente, l'obbligo del rispetto dell'obiettivo del patto si deve intendere esteso anche alle successive variazioni di bilancio nel corso dell'esercizio. L'eventuale aggiornamento delle previsioni di cassa potrà essere effettuato dagli enti in presenza di rilevanti scostamenti rispetto alle previsioni iniziali.

C.2. TRASFERIMENTI DALLO STATO.

Il comma 682 prevede che i trasferimenti dallo Stato (codificati nel bilancio dell'ente con i codici economici 2.01. e 4.02. e secondo i codici gestionali SIOPE 2101, 2102 e 4201, 4202 e 4203), sia per quanto riguarda la gestione di competenza (accertamenti) che la gestione di cassa (riscossioni in conto competenza e in conto residui), sono convenzionalmente considerati, ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, in misura pari agli importi annualmente comunicati dalle amministrazioni statali interessate.

In particolare, l'ente locale deve far riferimento a tutti i trasferimenti comunicati e provenienti dai Ministeri (non solo a quelli provenienti dal Ministero dell'Interno) sia di parte corrente che in conto capitale per gli anni 2008, 2009 e 2010.

Qualora l'Amministrazione statale interessata non abbia provveduto alla comunicazione dei trasferimenti, l'Ente considera, ai fini del patto di stabilità interno, gli effettivi accertamenti e le effettive riscossioni in conto competenza e in conto residui.

I trasferimenti registrati nel triennio 2003/2005 devono, invece, essere quelli risultanti dai conti consuntivi dell'ente, sia in termini di accertamenti che di riscossioni, come espressamente stabilito dai commi 678 e 680.

La norma costituisce un elemento di certezza e di garanzia per l'ente locale che può conteggiare, ai fini della verifica del patto, gli importi di competenza e di cassa nella misura comunicata all'ente dalle amministrazioni statali, senza che eventuali minori riscossioni di tali spettanze in corso di esercizio possano incidere negativamente nel raggiungimento degli obiettivi programmatici del patto. Pertanto, la norma introduce una tutela per l'ente locale nei casi in cui un'Amministrazione statale attribuisca trasferimenti in misura diversa da quelli comunicati. Nel

caso in cui l'importo delle riscossioni dell'esercizio in conto competenza e in conto residui superi l'importo comunicato come spettante per l'esercizio, va conteggiato l'importo maggiore.

L'introduzione del criterio della competenza mista modifica, di fatto, l'applicazione del comma 682 in quanto l'ente, se adotta tale criterio, deve considerare:

- per la parte corrente del bilancio, i trasferimenti statali in termini di competenza;
- per la parte in conto capitale, i trasferimenti statali in termini di cassa.

Nell'anno 2007, su richiesta delle Associazioni degli enti locali, è stata data facoltà alle Regioni (ultimo periodo del punto C.2. della circolare n. 12/2007) di prevedere, con atto formale, che i trasferimenti regionali agli enti locali debbano essere conteggiati in analogia a quanto previsto dal comma 682.

In proposito, si ritiene di ribadire, anche per l'anno 2008, la facoltà di applicare i contenuti del comma 682 della legge finanziaria 2007 (conteggio ai fini del patto dei trasferimenti, in termini di competenza e di cassa, nella misura a tale titolo comunicata agli enti locali dallo Stato) relativamente ai trasferimenti regionali a favore dei propri enti locali. Pertanto, solo qualora le Regioni adottino tale facoltà, gli enti locali possono conteggiare, ai fini del patto di stabilità interno, i trasferimenti regionali, in termini di competenza e di cassa, nella misura comunicata dalla Regione.

Per attuare tale facoltà, si renderà necessario un atto formale da parte della Regione (la cui definizione e contenuti sono rimessi alla Regione stessa), che verrà poi citato dall'ente locale, in sede di comunicazione del risultato conseguito.

Tuttavia, si ritiene opportuno precisare che tale interpretazione analogica rientra, in ogni caso, nel concetto ispiratore del comma 682: quello, cioè, di fornire certezza e garanzia per l'ente locale sull'ammontare delle risorse trasferite, in questo caso dalla Regione, già in sede di definizione delle misure finanziarie che consentono il rispetto degli obiettivi programmatici e che eventuali variazioni diminutive di detti trasferimenti non compromettano il raggiungimento degli obiettivi.

E' di tutta evidenza, quindi, che le comunicazioni regionali effettuate ad esercizio avanzato non appaiono in linea con le finalità della richiamata normativa.

C.3. ENTI DI NUOVA ISTITUZIONE.

Per gli enti istituiti nel periodo 2003-2005 e per quelli istituiti nel 2006 continuano ad applicarsi le disposizioni del comma 687 della legge finanziaria 2007, che non sono state modificate dalla legge finanziaria 2008, per cui, per gli eventuali chiarimenti, si rinvia a quanto precisato al corrispondente punto C.3. della circolare n. 12/2007.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 6, comma 8-*octies*, della legge n. 17 del 2007, è necessario precisare che non sono soggette al patto sino al 2009 le nuove province della Regione Sardegna (istituite ai sensi della legge regionale n. 4 del 1997). In tale accezione non sono ricomprese le preesistenti province della Regione Sardegna (le cosiddette province "madri").

C.4. ENTI COMMISSARIATI: DISPOSIZIONI PER IL 2008 ED EFFETTI SUL PATTO 2007.

C.4.1. ENTI COMMISSARIATI AI SENSI DELL'ART. 143 DEL TUEL.

Per l'anno 2008, in materia di enti commissariati, rimane vigente il comma 688 della legge finanziaria 2007 riguardante quegli enti che, nell'anno 2008, sono commissariati a seguito di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso (art. 143 del T.U. dell'ordinamento degli enti locali). Detti enti sono soggetti alle regole del patto dall'anno successivo a quello della rielezione degli Organi istituzionali. Tale disposizione si applica, ovviamente, oltre che agli enti che risulteranno commissariati nel corso del 2008, anche a quelli che sono stati commissariati precedentemente e non hanno provveduto, nello stesso anno, alla rielezione degli organi istituzionali.

C.4.2. ENTI COMMISSARIATI NEL 2004 E 2005 AI SENSI DEGLI ARTT. 141 E 143 DEL TUEL.

Il comma 689 della legge finanziaria 2007 faceva riferimento a tutti gli enti commissariati, per mafia e non, negli anni 2004 e 2005 prevedendo l'esclusione dal patto di stabilità 2006, per gli enti commissariati nel 2004, e dal patto di stabilità 2007, per gli enti commissariati nel 2005.

L'efficacia del suddetto comma 689 della legge finanziaria 2007 è stata prorogata anche all'anno 2008, con il comma 386 della legge finanziaria 2008. Pertanto, è prevista l'esclusione dal patto di stabilità 2008 degli enti commissariati nell'anno 2004 e/o 2005 ai sensi dell'art. 141 e 143 del T.U. dell'ordinamento degli enti locali.

La proroga descritta per l'anno 2008 ha effetti anche sull'anno precedente e consente di escludere dal patto per il 2007 anche gli enti locali commissariati nel 2004, esclusione che non poteva operare sulla base della precedente formulazione del comma 689.

Parimenti, gli enti non soggetti alle regole del patto per l'anno 2008, ai sensi del comma 386 della legge finanziaria 2008, devono comunicare allo scrivente tale situazione. Per dette modalità di comunicazione, si rinvia a quanto in proposito verrà indicato nel Decreto per il monitoraggio del patto di stabilità interno per l'anno 2008, di cui al comma 685 della legge finanziaria 2007 come novellato dalla legge finanziaria 2008 (si veda anche l'allegato G/08 alla presente circolare). Infatti, lo stato di commissariamento non fa venir meno la necessità che questo Dipartimento venga a conoscenza di quali siano gli enti che usufruiranno della predetta esenzione.

In materia di spese di personale per gli enti commissariati, si precisa che il secondo periodo del citato comma 386 stabilisce che agli enti non sottoposti al patto a seguito di commissariamento si applicano le disposizioni previste per gli enti sottoposti al patto stesso. Si deve, quindi, fare riferimento a quanto previsto dall'art. 1, comma 557, della legge finanziaria per il 2007, così come modificato dall'art. 3, comma 120, della legge finanziaria per il 2008.

D. IL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER GLI ENTI LOCALI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E DELLE PROVINCE AUTONOME

Il comma 660 della legge finanziaria 2007 non è stato modificato dalla legge finanziaria 2008 e, pertanto, rimane vigente la specifica normativa per gli enti locali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, a seconda che dette autonomie speciali provvedano o meno a disciplinare il patto di stabilità interno con specifiche disposizioni.

Pertanto, non si possono che ribadire le istruzioni fornite lo scorso anno con la circolare n.

12 del 2007 relativamente alle situazioni di raggiungimento dell'accordo (punto D.1. della circolare) e del mancato raggiungimento dell'accordo (punto D.2. della stessa circolare).


E. MODALITA' DI RIENTRO IN CASO DI MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

In caso di mancato rispetto del patto, l'ente, su diffida del Presidente del Consiglio dei Ministri, adotta i provvedimenti necessari al rientro entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. Dopo tale data, se l'ente non ha assunto alcuna iniziativa, il Sindaco od il Presidente della Provincia, in qualità di commissari *ad acta*, devono procedere entro il successivo 30 giugno all'adozione dei provvedimenti (comma 691). Se anche entro il 30 giugno non è stato adottato alcun provvedimento, scattano le procedure automatiche di rientro che prevedono, per i comuni, una maggiorazione dello 0,3% dell'aliquota vigente dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e, per le province, un aumento del 5% della tariffa vigente relativa all'imposta provinciale di trascrizione (comma 692).

E' utile evidenziare, per superare alcuni dubbi che in proposito sono stati sollevati, che le procedure di rientro, se definite entro il 30 giugno, potranno essere commisurate all'effettiva entità dello scostamento dall'obiettivo di ciascun ente. Solo dopo che sia decorso inutilmente tale termine il rientro è attuato con criteri automatici uguali per tutti.

Considerato che la normativa sulle sanzioni fiscali troverà applicazione a partire dall'anno 2008 in caso di mancato rispetto degli obiettivi del patto 2007, per l'applicazione e i contenuti esplicativi delle disposizioni, si fa rinvio ai provvedimenti di prossima emanazione che saranno concordati con il competente Dipartimento per le Politiche fiscali.

Non v'è dubbio, peraltro che, in attesa della procedura da definire per il rientro, l'ente può individuare già in sede di bilancio di previsione 2008 le misure necessarie per recuperare lo scostamento registrato rispetto agli obiettivi del patto di stabilità interno del 2007; misure che, naturalmente, sono aggiuntive rispetto a quelle necessarie per conseguire gli obiettivi del patto del 2008.



F. ALLEGATI ALLA CIRCOLARE ESPLICATIVI DEL PATTO 2008/2010

Per maggiore chiarezza, sono riportati, quali allegati alla presente circolare, i seguenti schemi semplificativi che saranno pubblicati sul sito web:

- Allegati A/08/P (per le province) e A/08/C (per i comuni), in cui sono evidenziate le caratteristiche dell'ente al fine di individuare sia la procedura idonea al calcolo del saldo obiettivo da conseguire nel triennio 2008-2010 che l'esistenza delle condizioni affinché l'ente possa optare per conseguire l'obiettivo in termini di competenza mista oppure in termini di cassa e competenza;
- Allegati B/08/P (per le province) e B/08/C (per i comuni) che rappresentano la procedura di calcolo del concorso alla manovra e degli obiettivi programmatici per i comuni (le province), nel caso in cui il saldo medio di cassa nel triennio 2003-2005 dell'ente in questione risulti positivo;
- Allegati C/08/P (per le province) e C/08/C (per i comuni) che rappresentano la procedura di calcolo del concorso alla manovra e degli obiettivi programmatici per i comuni (le province), nel caso in cui il saldo medio di cassa nel triennio 2003-2005 dell'ente in questione risulti negativo o pari a zero;
- Allegati D/08/P (per le province) e D/08/C (per i comuni) che rappresentano, per il solo anno 2008 e per gli enti con saldo di cassa triennale positivo, la procedura di calcolo degli obiettivi programmatici valutati in termini di cassa e competenza;
- Allegati E/08/P (per le province) e E/08/C (per i comuni) che rappresentano, per il solo anno 2008 e per gli enti con saldo di cassa triennale negativo o pari a zero, la procedura di calcolo degli obiettivi programmatici valutati in termini di cassa e competenza;
- Allegati F/08/P (per le province) e F/08/C (per i comuni) che rappresentano la valutazione del concorso alla manovra secondo le procedure definitive dalla LF 2007 (strumentale per l'applicazione del comma 681 bis della LF 2008);
- Allegato G/08 che fornisce istruzioni sulle modalità di accesso al sistema web e su altre tematiche di carattere informatico.

5